



Comune di Borso del Grappa  
Provincia di Treviso

**Procedura  
per il controllo del Green-Pass**

**ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

<b>Data</b>	<b>14 ottobre 2021</b>
<b>Segretario Comunale</b> Dott. Maurizio Sacchet	<b>Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008</b> Ing. Federica Bonato
<b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</b> Simone Domenico Fabbian	<b>Tecnico Esecutore Silaq Veneto srl</b> Alessandro Gaiotto



## 1. Sommario

1. Sommario .....	2
2. Riferimenti normativi .....	3
3. Obbligo di Green-Pass .....	3
4. Figure soggette all'obbligo di controllo .....	4
5. Modalità di verifica .....	4
6. Incarico dell'attività di controllo .....	5
7. Modalità di controllo .....	5
8. Registrazione del dato .....	6
9. Sanzioni .....	7
10. Comunicazione della propria situazione da parte del lavoratore .....	8
11. Soggetti esenti dalla campagna vaccinale .....	8
12. Soggetti esterni .....	8
13. Misure di emergenza per garantire il servizio .....	8
14. Possibili misure in materia di flessibilità degli orari di ingresso e di uscita .....	9
15. Allegato 1: Nomina Verificatore Green-Pass .....	10
16. Allegato 2: Elenco dei soggetti delegati alla verifica del Green-Pass .....	12



## 2. Riferimenti normativi

La presente procedura operativa ottempera agli obblighi previsti dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU n. 226 del 21-9-2021) – riportati all'articolo 3 comma 5.

È redatta secondo le linee guide emanate dal governo in data 13/10/2021.

L'articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green-Pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.

In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di Green-Pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

## 3. Obbligo di Green-Pass

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo ameno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. **Pertanto, il possesso del Green-Pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.**

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro.



Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

#### 4. Figure soggette all'obbligo di controllo

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – **che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione** - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "Green-Pass" – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - **che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.**

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di Green-Pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (**ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di Green-Pass ove accedano alla struttura**).

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il Green-Pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

#### 5. Modalità di verifica

In questi casi la verifica del Green-Pass potrà avvenire anche manualmente attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19", già disponibile negli store, ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanter o per la rilevazione automatica delle presenze, (badge).

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.



## 6. Incarico dell'attività di controllo

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.

In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

**Il datore di lavoro, attraverso l'allegato 1, incarica formalmente i suoi delegati al controllo del Green-Pass, nominandoli verificatori.**

**La lista dei verificatori è in allegato 2.**

Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che a titolo esemplificativo può identificarsi nel Segretario generale di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).

**La presente procedura costituisce la modalità attuativa secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo.**

## 7. Modalità di controllo

L'Ente ha determinato la seguente modalità di controllo: accertamento svolto all'accesso della struttura con cadenza bisettimanale, a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici; il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza Green-Pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Per le sedi lavorative dove il controllo avviene all'ingresso, rimane in facoltà del datore di lavoro di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, ricorrendo se del caso alla forza pubblica, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

L'ente pubblico ha adottato come sistema di controllo al momento dell'emanazione della procedura l'app **VerificaC19**.

Il Verificatore utilizzerà l'app VerificaC19 per verificare il QR CODE fornito dal soggetto che accede alle strutture dell'Ente, ovvero altro strumento (software, portale, applicazione ecc.) dovesse essere autorizzato dalla normativa vigente.

L'app può essere installata sia su dispositivo proprio che su dispositivo dell'Ente.

L'applicazione è governativa, gratuita e non conserva i dati.

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passaggi:

1. Il verificatore deve richiedere la Certificazione all'interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).



2. L'App verificac19 scansione il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.
3. L'App verificac19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
  - a. Schermata verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
  - b. Schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia;
  - c. Schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
4. Il Verificatore accerta la validità della certificazione.

Se l'identità del soggetto non è nota al verificatore, questo può chiedere documento di identità al soggetto controllato.

Se l'esito della verifica è positivo il soggetto potrà avere accesso alle strutture dell'Ente.

Se l'esito della verifica è negativo il soggetto non potrà entrare. Il lavoratore che dichiara di non avere il Green-Pass, o che al controllo risulta negativo, è considerato assente ingiustificato.

**Quando gradualmente disponibili, il datore di lavoro si riserva di adottare le seguenti modalità di controllo:**

- per tutte le amministrazioni, un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione, nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code; rimane fermo in ogni caso il divieto di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura dei QR-code e le informazioni fornite in esito ai controlli.
- per le tutte amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPA, una interazione in modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, che sarà resa disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPA.
- per tutte le amministrazioni con più di 50 dipendenti, con priorità per quelle che non utilizzano la piattaforma di NoiPA, un nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale INPS, che come intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona del Green-Pass con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta;
- per tutte le amministrazioni con almeno 1000 dipendenti, dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC, previa autorizzazione e accreditamento.
- per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole, anche come soluzione alternativa nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, l'applicazione denominata "VerificaC19" già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile.

## 8. Registrazione del dato

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.

## 9. Sanzioni

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

- a) in caso di accertamento svolto **all'accesso della struttura**, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza Green-Pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.
- b) in caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di Green-Pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ad esempio l'ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.
- c) nel caso in cui l'accertamento sia svolto **dopo l'accesso alla sede**, a tappeto o a campione: il dirigente/responsabile che ha svolto l'accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, **il dirigente/Responsabile competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).**

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale ...).

**Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.**

Il soggetto trovato nelle strutture del Comune senza Green-Pass valido è sottoposto a sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Il contratto collettivo di riferimento può prevedere anche sanzioni disciplinari.

Per i datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.



## 10. Comunicazione della propria situazione da parte del lavoratore

Come previsto dall'articolo 3, del Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 (**quindi il possesso di un Green-Pass regolare**), con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del Green-Pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

## 11. Soggetti esenti dalla campagna vaccinale

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

## 12. Soggetti esterni

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del Green-Pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del Green-Pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del Green-Pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

## 13. Misure di emergenza per garantire il servizio

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di Green-Pass.



#### 14. Possibili misure in materia di flessibilità degli orari di ingresso e di uscita

L'entrata in vigore dell'obbligo di possedere ed esibire il Green-Pass per accedere alla sede di servizio da parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione.

Conseguentemente, il massiccio ricorso al lavoro agile emergenziale, così come si è sviluppato nel corso della pandemia, è destinato a finire il 15 ottobre 2021.

A decorrere dalla predetta data si verificherà, pertanto, il rientro in ufficio di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni. Questa circostanza, come stabilito dalle misure adottate con il decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, esige uno sforzo organizzativo da parte di ogni singola amministrazione, volto a realizzare un ordinato e coordinato rientro in presenza dei dipendenti pubblici in una adeguata cornice di sicurezza sanitaria e finalizzata, in ogni caso, all'erogazione dei servizi agli utenti.

In tale quadro, l'ente pubblico, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del Green-Pass, valuterà se provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un ampio arco temporale.

Tali provvedimenti saranno comunicati in un documento specifico.

**15. Allegato 1: Nomina Verificatore Green-Pass**

**OGGETTO: Conferimento di incarico per il controllo della validità della certificazione “Green-Pass” per l’ingresso alle strutture dell’Ente (ai sensi del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127)**

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_, Segretario Comunale del Comune di Borso del Grappa con sede in Piazza Guglielmo Marconi, 10 Codice fiscale n. 83002130264 e Partita I.V.A. 01510830266, in qualità di datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1.2 comma 3 del DPCM 12 ottobre 2021, preposto al controllo delle Certificazioni verdi Covid-19 (ai sensi dell’art. 9 quinquies comma 5 del D.L. 52/21) per l’accesso alle strutture dell’Ente

**N O M I N A**

i sigg. dipendenti del Comune di Borso del Grappa:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) ...

il sottoscritto segretario comunale limitatamente ai componenti della Giunta e Consiglio Comunale in occasione delle sedute in presenza nella sede municipale dei relativi organi di governo

quali verificatori delegati al controllo della certificazione “Green-Pass” nei confronti dei soggetti che accedono alle strutture dell’Ente.

Il presente incarico comporta altresì la nomina a “Incaricato autorizzato del trattamento dati”, connesso alla verifica delle Certificazioni verdi Covid-19 ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del D.Lgs.196/03.

Il controllo avviene nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e in ottemperanza delle disposizioni fornite dal governo.

In particolare l’Incaricato dovrà rispettare le istruzioni di seguito impartite:

- 1) chiedere l’esibizione della Certificazione verde Covid-19 e contestualmente procedere alla verifica della validità di tale certificazione utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 e ss.mm.ii. (App VerificaC19) ovvero altro strumento che (software, portale, applicazione ecc.) dovesse essere autorizzato dalla normativa vigente;
- 2) ai sensi del comma 4 del succitato DPCM, l’Incaricato è altresì autorizzato a chiedere agli utenti l’esibizione di un documento di identità al fine di verificare l’integrità della certificazione verde esibita. Si suggerisce di richiedere il documento di identità nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;
- 3) l’incaricato dovrà in ogni caso seguire le specifiche procedure di controllo, anche a campione, adottate dal datore di lavoro e comunicate separatamente al presente atto;
- 4) si rammenta che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021, tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni:
  - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  - b) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2;
- 5) qualora l’utente manifesti di essere un soggetto escluso dalla campagna vaccinale e/o esente sulla base di idonea certificazione medica (rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del



Ministero della salute), l'Incaricato dovrà effettuare i controlli tramite lettura del QR CODE in corso di predisposizione;

- 6) qualora l'utente sia sprovvisto o si rifiuti di esibire la certificazione verde, ovvero - in sede di verifica - la stessa risulti non valida, l'incaricato provvederà a segnalare il fatto agli uffici competenti, mediante apposito atto scritto (o altra forma prevista nelle procedure di cui al punto 3), ferme restando le conseguenze di ordine disciplinare e sanzionatorio;
- 7) nell'eseguire le attività di cui sopra si dovrà aver cura di mettere a disposizione degli utenti **l'informativa privacy** predisposta dal Titolare, anche affiggendone copia nelle vicinanze dei punti di accesso, comunicando loro che le operazioni di verifica avvengono in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9-quinquies del Decreto-Legge 52/2021.

Si specifica che l'Incaricato potrà esclusivamente chiedere l'esibizione del documento d'identità e della certificazione e limitarsi a verificarne la validità tramite lo strumento fornito. Non è pertanto consentita la raccolta, la duplicazione, la conservazione ed altri successivi trattamenti dei dati contenuti nelle medesime certificazioni e nei documenti connessi.

Nell'adempimento dei propri compiti l'Incaricato si impegna:

- a non diffondere o comunicare a soggetti non legittimati o autorizzati i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, o altre informazioni direttamente o indirettamente acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e mansioni all'interno dell'ente;
- a non lasciare incustoditi documenti, fascicoli, lettere, appunti, strumenti informatici contenenti file e quant'altro possa contenere dati personali e/o informazioni raccolti nell'espletamento della propria funzione;
- a cancellare in modo permanente i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, sanitari o altre informazioni di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento della prestazione professionale al termine del rapporto di collaborazione.

Ciascun trattamento dovrà avvenire nei limiti imposti dai principi fondamentali di riservatezza, di minimizzazione e nel rispetto della dignità della persona interessata al trattamento, e dovrà essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Si evidenzia che il controllo non viene registrato, in accordo con l'art. 13 comma 5 del DPCM 17 giugno 2021, richiamato dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 all'art 1 comma 5 e 3 comma 5, come stabilito dal Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 all'articolo 9 comma 10 che prevede:

***“omissis ...***

***5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.***

***... omissis”***

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

#### RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia del presente atto al/la sig./ra \_\_\_\_\_ mediante consegna a mani di \_\_\_\_\_

Borso del Grappa, \_\_\_\_\_

**IL RICEVENTE**

**IL MESSO COMUNALE**

**16. Allegato 2: Elenco dei soggetti delegati alla verifica del Green-Pass**

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti incaricati presso il Comune di Borso del Grappa al controllo del Green-Pass:

N.	COGNOME E NOME
1	SACCHET MAURIZIO
2	BONATO FEDERICA
3	FABBIAN SIMONE DOMENICO
4	CERVELLIN LORETTA
5	CAMPAGNARI GIULIA
6	GUARISE EUGENIO
7	
8	
9	
10	
11	
12	
14	
15	